

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E MODELLI FAMILIARI,
TRA EFFETTIVA EQUIPARAZIONE DELLO *STATUS FILIATIONIS* E
LEGAMI PARENTALI

*SIMPLE ADOPTION AND FAMILY MODELS, BETWEEN EFFECTIVE
EQUALISATION OF STATUS FILIATIONIS AND PARENTAL TIES*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 684-715



Federico
RUGGERI

ARTÍCULO RECIBIDO: 11 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: A quasi dieci anni dall'ultima importante riforma in tema di filiazione, in Italia – o più precisamente, nella società civile e nelle aule giudiziarie d'Italia – è particolarmente acceso il dibattito in tema di c.d. adozioni in casi particolari, disciplinate dagli artt. 44 ss. della l. 184/1983.

L'istituto risulta infatti contrastare l'obiettivo della totale equiparazione, al centro della riforma della filiazione del 2012, dei figli nati all'interno o fuori del matrimonio e adottivi. Ciò, sostanzialmente, in ragione della mancata costituzione di un rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, e viceversa.

L'intervento, recentissimo, della Corte costituzionale con la sentenza 79/2022, che si è finalmente pronunciata nel senso di garantire a pieno i diritti dei figli adottivi, costituisce dunque l'occasione per ragionare su questi profili tanto delicati quanto centrali nella prospettiva di dare adeguato riconoscimento anche a quei contesti familiari, dalle famiglie "allargate o ricomposte" a quelle c.d. arcobaleno, ai cui appelli il legislatore stenta a dare risposte.

PALABRAS CLAVE: Adozione; modelli familiari; parentela.

ABSTRACT: *After almost a decade has passed since the last significant reform concerning filiation, in Italy – or rather, in the civil society and in the courts of law in Italy – the debate concerning the so-called adoptions in particular cases, as set forth in Arts. 44 et seq. of Law 184/1983 is particularly lively.*

Indeed, the juridical institute appears to be in contrast with the aim of complete equivalence of children born within or outside of marriage and of adopted ones, that constituted the focus of the 2012 reform of filiation. This finds its reason in the lack of a civil law relation among the adopted and the parents of the adoptee, and vice versa.

The most recent intervention by the Constitutional Court, in its judgment 79/2022, that has finally ruled in favour of the full enjoyment of rights for adopted children, thus constitutes the occasion to reflect upon these issues delicate as well as crucial for granting an adequate recognition to those family contexts, ranging from "extended" families the so-called "rainbow" ones, to whose appeals the Italian legislator struggles to provide answers.

KEY WORDS: Adoption; family models; family relations.

SUMARIO.- I. PLURALITÀ DEI MODELLI FAMILIARI E DISCIPLINE DELL'ADOZIONE.- II. L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL RINNOVATO RAPPORTO TRA ADOZIONE PIENA E ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.- III. (SEGUE) LO STATO DI FIGLIO E I RAPPORTI DI PARENTELA.- IV. GPA, RAPPORTI DI PARENTELA E ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE. SPUNTI PER LE SEZIONI UNITE?.- V. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUI LIMITI DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

I. PLURALITÀ DEI MODELLI FAMILIARI E DISCIPLINE DELL'ADOZIONE.

I cambiamenti della società sono spesso in grado di orientare la sensibilità degli interpreti già prima che i tempi vengano considerati maturi per nuove stagioni del diritto positivo. Specie in quei settori, come il diritto famiglia¹, in cui si osserva la ricorrente ritrosia del legislatore tanto ad approcciarsi, prima, quanto a provvedere, poi, relativamente alle esigenze proprie di contesti la cui eterogeneità rende innegabilmente arduo il compito di decidere se ed eventualmente in che modo intervenire.

L'ambito delle relazioni familiari, in particolare, risulta indicativo dell'evidenza, progressivamente crescente, di quanto il diritto vigente risulti inadeguato nella rappresentazione della realtà e, di riflesso, nella sua regolazione. Il passaggio da una visione univoca della famiglia a una sua concezione in ottica plurale, nel corso di un processo avviato dalle riforme degli anni Settanta, appare un dato acquisito, non potendosi negare che accanto all'idea della famiglia per così dire tradizionale, che trova fondamento nel matrimonio quale società naturale significativamente impressa nell'art. 29 Cost., abbiano oramai trovato posto molteplici modelli alternativi². Dalle famiglie c.d. allargate o ricomposte a quelle costituite da persone

1 ZATTI, P.: "Familia, familiae – Declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2022, n. 1, p. 15. Sul necessario confronto tra Costituzione, anche sul piano dei rapporti di diritto privato, e realtà sociale, SCALISI, V.: "Complessità e sistema delle fonti di diritto privato", in AA.VV.: *Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto* (a cura di M. LOBUONO), Cacucci, Bari, 2009, pp. 52 ss.

2 L'esigenza di superare la concezione del "modello familiare" a favore di quello più moderno, adatto alla società occidentale attuale, di "modelli affettivi" viene avvertita e sostenuta da MESSINETTI, D.: "Diritti della famiglia e identità della persona", *Riv. dir. civ.*, 2005, n. 2, p. 147. Netto in questo senso anche l'approccio di SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»", *Riv. dir. civ.*, 2013, n. 5, pp. 1052-1053, secondo cui, stante la posizione di *favor* per la famiglia fondata sul matrimonio, "sarebbe eccessivo e sostanzialmente eversivo della effettiva portata sistematica della previsione costituzionale scorgere in essa anche l'espressione della supremazia o addirittura della esclusività di un modello o ancora peggio l'indice di un *disvalore* verso altre e diverse realtà familiari". Ancora, LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 95, per cui "ben possono coesistere diversi concetti di famiglia, tutti giuridicamente plausibili", nonché ROSSI CARLEO, L.: "Status e contratto nel mosaico della famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2016, n. 1, p. 221, che si riferisce a "una pluralità di costellazioni familiari" che "si esprime attraverso una molteplicità di modi di essere". Da ultimo, BARBA, V.: "Tecniche procreative, genitorialità e interesse del minore", in AA.VV.: *Diritto civile minorile* (a cura di A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA), ESI, Napoli, 2022, p. 125, che rappresenta il generale "passaggio da un modello esclusivo e singolare,

• Federico Ruggeri

Assegnista di ricerca in Diritto Privato, Università degli Studi di Palermo. E-mail: federico.ruggeri@unipa.it

dello stesso sesso (c.d. arcobaleno), non si può non riconoscere l'esistenza di un vero e proprio mosaico di famiglie, distinguibili in considerazione della loro di volta in volta diversa composizione, ma non anche rispetto alla loro invece comune idoneità a costituire una formazione sociale costituzionalmente rilevante e in quanto tale meritevole di vedersi adeguatamente riconosciute tutela e dignità³.

In questa prospettiva, in tema di filiazione, emerge la necessità di riconsiderare le modalità di funzionamento dell'istituto dell'adozione semplice o in casi particolari (a.c.p.), disciplinata dagli artt. 44 ss. della l. 4 maggio 1983, n. 184 (nel prosieguo, l. ad.), che, di fronte alla trasformazione dei rapporti e delle dinamiche familiari, dimostra di non riuscire a realizzare il fine ultimo a cui è preposto: la realizzazione degli interessi del minore.

In linea generale, l'a.c.p. si qualifica, al pari dell'adozione ordinaria o piena del minore (artt. 6 ss. l. ad.), per consentire la crescita equilibrata di un minore all'interno di un contesto familiare idoneo a garantire il migliore sviluppo della sua personalità⁴. Tuttavia, mentre nell'adozione piena l'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare comporta l'interruzione di tutti i rapporti civili già intercorrenti con la propria famiglia d'origine, l'a.c.p. si conforma in forza del rinvio operato dall'art. 55 l. a.d. alla disciplina prevista dal codice civile per l'adozione del maggiorenne. Un istituto, quest'ultimo, che adempie ad una funzione opposta, che trova spiegazione non nella prospettiva di tutela della persona, l'adottato, bensì attorno a un interesse, dell'adottante, alla trasmissione di un patrimonio e di un cognome. Trattasi infatti di un rapporto che si aggiunge, senza per ciò comprometterli, a quelli esistenti: l'adottante non subentra nel ruolo dei genitori dell'adottato; l'adottato ne antepone il cognome al proprio (art. 299 c.c.) e non

unicamente centrato sull'idea borghese di famiglia matrimoniale ed eterosessuale, a un sistema plurale e aperto, nel quale perdono importanza i caratteri della matrimonialità e della eterosessualità".

- 3 Così, Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, anticipando di diversi anni il legislatore, si è pronunciata rispetto alle coppie non coniugate di sesso uguale o diverso nel senso del "diritto di vivere liberamente una condizione di coppia [...] ottenendo il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri". Già PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, n. 1, pp. 72 ss., considerava meritevole di tutela anche la famiglia non fondata sul matrimonio perché comunque di per sé funzionale allo sviluppo della personalità e della dignità umana. Sulla famiglia, anche adottiva, come formazione sociale, RESCIGNO, P.: "La comunità familiare come formazione sociale", in *Id: Matrimonio e famiglia*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 348 ss.
- 4 BATELLI, E.: "I diritti dei minori nell'ordinamento italiano, europeo e internazionale", in *AA.VV.: Diritto privato delle persone minori di età* (a cura di E. BATELLI), Giappichelli, Torino, 2021, pp. 26 ss.

instaura un vincolo di parentela con la sua famiglia (art. 300 c.c.)⁵. E, addirittura, precario: il legame instaurato da tale adozione non risulta indissolubile, perché eventualmente revocabile per indegnità rispettivamente dell'adottato (art. 306 c.c.) o dell'adottante (art. 307 c.c.).

Ebbene, se ben si comprende perché siffatti effetti possano rivolgersi a un soggetto di maggiore età, meno condivisibile ne appare l'applicazione alla persona minore, rispetto alla quale risulta invece una significativa incongruenza: l'a.c.p., in quanto rivolta a una platea di minori in specifiche condizioni di difficoltà, dovrebbe prevedere una forma di tutela almeno pari, se non anche rafforzata, rispetto a quanto previsto per l'adozione piena e non, al contrario, seguire una disciplina di cui non condivide, sotto alcun aspetto, la natura⁶.

Le ipotesi di accesso all'a.c.p. sono tassativamente previste all'art. 44, comma 1, l. ad. e includono a) l'adozione del minore orfano di entrambi i genitori da parte di persone che abbiano con lui un legame di parentela entro il sesto grado oppure un "preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento"; b) l'adozione da parte del coniuge del genitore anche adottivo del minore; c) l'adozione del minore orfano di entrambi i genitori che presenti "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art. 3, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104); d) l'adozione del minore a seguito di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo". Se nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) spicca l'esigenza di valorizzare l'effettività di un rapporto già esistente tra una persona adulta e una persona minore, nelle successive rileva quale ragione giustificativa dell'istituto speciale la difficoltà o, peggio, l'impossibilità dell'accesso ad una adozione piena. La condizione di cui alla lettera d), in particolare, costituisce pertanto una vera e propria norma di chiusura, una "valvola di sicurezza"⁷, funzionale a pervenire comunque al risultato dell'adozione quando non si possa raggiungere altrimenti l'obiettivo di migliore tutela del minore⁸.

5 BARBA, V.: "Variazioni critiche sull'art. 300 c.c.", *Fam. pers. succ.*, 2008, n. 6, p. 489, spiega quanto questa scelta nello specifico sia coerente con la *ratio* complessiva dell'istituto: la creazione di un legame di famiglia che per natura è inesistente "non può essere 'imposto' anche ai parenti dell'adottante, che quel vincolo non vogliono o, addirittura, possono anche avversare. Su costoro non sarebbe razionale imporre l'esistenza del vincolo".

6 FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?", *Questione Giustizia*, 2022, p. 2.

7 FERRANDO, G.: *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 318. Nei termini di "ulteriore 'valvola' per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere" precedenti della norma, anche l'approccio della Corte costituzionale già in Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383.

8 Tale profilo è non a caso evidenziato da PANE, R.: *Le adozioni tra innovazioni e dogmi*, ESI, Napoli, 2003, p. 162, per cui proprio "la varietà delle ipotesi nelle quali è possibile il ricorso a tale forma di adozione, infatti, nel rivelare la variabilità di finalità che possono, in concreto, essere realizzate dall'istituto, accentua il suo

Benché distinte e tipiche, le quattro ipotesi così descritte rivelano un apprezzabile minimo comune denominatore non “nella situazione (negativa) di ‘carezza’ di cure, ma in quella (positiva) di esistenza di relazioni significative già vissute in una dimensione familiare”⁹, da cui emerge la preoccupazione di assicurare, nel complesso, una risposta quanto più pronta ed efficace possibile rispetto alla necessità urgente di un minore di poter contare su una famiglia che si impegni per lui. Sicché vengono coinvolti anche soggetti mancanti dei requisiti di cui all’art. 6 l. ad., dunque le persone singole oppure oltre i limiti di età, purché (siano) disponibili e (siano ritenute) idonee, e si rinuncia alla fase dell’affidamento preadottivo, per una maggiore celerità della procedura. D’altra parte, in un’ottica di bilanciamento, è richiesto l’assenso, se presente/i, del/i genitore/i del minore, comunque superabile dal giudice.

Tali accorgimenti, pur esprimendo l’attenzione del legislatore ad occuparsi di vicende altre da quelle che ammettono l’adozione piena, contrastano tuttavia con la precarietà di un legame che, per quanto solido, difetta della formazione di un vincolo che presenti valore giuridicamente rilevante.

Non troppo tempo addietro, una siffatta conclusione sarebbe potuta apparire, e in effetti appariva, inevitabile, nella misura in cui il dogma dell’esclusività della famiglia non ammette la costituzione dello stato di figlio a chi non solo è nato al di fuori del matrimonio – che a ben guardare è tuttora presupposto essenziale per l’adozione ordinaria – e dunque della famiglia di cui entra a far parte, ma nemmeno interrompe i rapporti civili con quella da cui proviene. E ciò, a costo di sacrificare sull’altare del vincolo coniugale gli interessi dei più vulnerabili, in forza di una prescritta coincidenza del concetto di filiazione con quello di generazione¹⁰. Il fondamento della genitorialità è unico: per il principio di derivazione biologica, si determina che, per il diritto, le funzioni di padre e di madre non possono che trovare attribuzione in coloro che, per la natura, hanno generato un figlio.

Con l’istituzione dell’adozione semplice, può dirsi che la capacità conformativa di questa regola abbia subito una graduale erosione, trovando spazio accanto alla filiazione dei coniugi quella rete di legami, anche descritta con la felice espressione di “famiglia degli affetti”¹¹, costruita a partire da una volontà che si manifesta con l’assunzione di responsabilità e l’accoglienza.

fondamento personalistico, enunciato solennemente dall’art. 57, [comma 1.] n. 2, [l. ad.] che subordina la pronuncia di adozione in casi particolari alla verifica del preminente interesse del minore”.

9 Così, FERRANDO, G.: “A Milano l’adozione del figlio del *partner* non si può fare”, in *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 2, p. 174.

10 Si veda BARBA, V.: “Variazioni critiche sull’art. 300 c.c.”, cit., p. 488, spec. nota 7, che, riferendo del pensiero di Irti, sottolinea il “carattere artificiale e performatore del diritto che, pur sopraggiungendo su una realtà ontologicamente data, la plasma, ai suoi fini e per il suo scopo, perché essa risulti al giurista come esso pretende che giuridicamente sia”.

11 MANTOVANI, M.: “La filiazione legittima e naturale”, in AA.VV.: *Filiazione* (a cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI), nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 10-11.

Il cambio di prospettiva è significativo, ma non definitivo. Emergono a loro volta, in tempi più recenti, le contraddizioni e i limiti dell'a.c.p. in relazione al ricorso da parte di coppie coniugate alle pratiche di procreazione medicalmente assistita (PMA), nella cornice normativa della l. 19 febbraio 2004, n. 40, nonché, sebbene indirettamente, a fronte dell'istituzione delle unioni civili, da cui l'affioramento di contesti che palesano il distacco tra le vicende della vita reale e la disciplina astratta della filiazione¹². La trasformazione delle dinamiche della famiglia, a maggior ragione una volta (anche insufficientemente) regolate, esalta quel concetto di genitorialità di intenzione in cui trova espressione la totale dissociazione tra il ruolo biologico e quello sociale di almeno uno dei genitori e che conferisce massima centralità all'autodeterminazione della coppia nell'aspirazione alla genitorialità¹³.

Nel mezzo, l'impatto della riforma della filiazione che, incentrata sull'unificazione dello *status filiationis*¹⁴ in quanto "complesso di posizioni soggettive, attive e passive, che ad un soggetto competono, in quanto figlio, in un determinato contesto familiare"¹⁵, ha introdotto un vero e proprio criterio interpretativo, che si rivolge inevitabilmente anche alle discipline dell'adozione, mettendole in discussione. La rinnovata concezione della famiglia che ne deriva, estesa alle relazioni parentali, afferma infatti l'incidenza dell'apporto dei parenti sull'armonico sviluppo psico-fisico dei minori e così il valore delle funzioni dirette e vicarie che questi esercitano, in una apprezzabile "saldatura generazionale" dei rapporti affettivi¹⁶. In questo senso, l'adozione semplice, se mantenuta aderente allo schema proposto dalla disciplina codicistica, si scontra con l'incapacità di tutelare il soggetto a cui è rivolta, un minore del quale non possono dirsi perseguiti gli interessi senza la pienezza dei rapporti familiari. La sua collocazione presso un ambiente sano e stabile in cui può crescere e sviluppare la propria personalità non può infatti prescindere dalla sua

12 PALMERI, G.: "Rapporti con i figli", in AA.VV.: *Legami di coppia e modelli familiari* (a cura di G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO), nel *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 87 ss.

13 Cfr. CALDERAI, V.: "Ordine pubblico internazionale e *drittwirkung* dei diritti dell'infanzia", *Riv. dir. civ.*, 2022, n. 3, pp. 478 ss., spec. p. 490.

14 SESTA, M.: "La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare", *Fam. dir.*, 2016, n. 10, p. 882, riepiloga in questo senso che se "prima della riforma della filiazione vi era una pluralità di *status filiationis* – legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile – ed un unico modello legale regolante la relazione di coppia, cioè il matrimonio; ora, il rapporto di filiazione si conforma ad un unico stato di figlio, mentre quello di coppia è divenuto plurale, potendo assumere le diverse forme del matrimonio, dell'unione civile, delle – a loro volta multiformi – convivenze". In argomento, *amplius*, BIANCA, M.: "L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012", *Giust. civ.*, 2013, n. 5-6, pp. 205 ss.

15 BASINI, G.F.: "Lo stato di figlio", in AA.VV.: *La filiazione e l'adozione*, nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da G. BONILINI, Utet, Milanofiori Assago (MI), 2016, p. 3355.

16 BALLARANI, G., SIRENA, P.: "Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3, pp. 543-544. Dell'avviso che l'istituzione delle unioni civili abbia poi dato ulteriore spazio alla centralità dei sentimenti nella disciplina degli istituti familiari, dando dignità a ogni forma di relazione affettiva, SESTA, M.: "Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", in AA.VV.: *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. CUFFARO), in *Giur. it.*, 2016, p. 1793.

contestuale integrazione nella rete di parenti e affetti che di quello stesso nucleo familiare sono giuridicamente parte¹⁷.

Le relazioni con il genitore sociale e con la sua famiglia, che nella realtà fattuale esistono e trovano quotidiana estrinsecazione, reclamano in sostanza riconoscimento giuridico proprio nella prospettiva mai trascurabile del *best interest of the child*.

II. L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL RINNOVATO RAPPORTO TRA ADOZIONE PIENA E ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

Nell'ambito di un contesto in progressivo divenire si inserisce dunque la recente pronuncia della Corte costituzionale, n. 79 del 23 febbraio 2022¹⁸.

In breve, il fatto. Due cittadini italiani dello stesso, uniti civilmente a seguito della trascrizione dell'atto di matrimonio formato all'estero, ancora all'estero avviavano un percorso di fecondazione assistita tramite surrogazione di maternità che si concludeva con la nascita di una figlia geneticamente legata a uno soltanto tra loro. Tornati in Italia, il genitore intenzionale non genetico della minore presentava domanda di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), l. ad., per impossibilità di affidamento preadottivo, la quale veniva in effetti accolta dal Tribunale per i minorenni di Bologna, previa prestazione dell'assenso da parte del genitore genetico già esercente la responsabilità genitoriale.

La questione. Il giudice *a quo* rilevava tuttavia di non potere riconoscere l'instaurazione di un vincolo giuridicamente rilevante tra la minore e i parenti del genitore adottivo sulla base del rinvio che l'art. 55 l. ad. opera all'art. 300, comma 2, c.c., per cui l'adozione non induce alcun rapporto civile tra adottato e famiglia dell'adottante. Rimetteva pertanto la questione di legittimità della norma speciale alla Corte costituzionale.

La decisione. Il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 55 l. ad., nella parte in cui opera il rinvio alla citata disposizione codicistica. Ne discende che, nei limiti di tale effetto, quanto avviene è la dichiarata equiparazione tra l'a.c.p. e l'adozione piena.

17 Pone l'attenzione sull'emersione della figura del genitore sociale, "che si prende cura del minore in senso morale e materiale, svolgendo un ruolo genitoriale e costituendo per il minore una persona significativa di riferimento affettivo ed educativo", BELLELLI, A.: "La filiazione nella coppia omosessuale", in AA.VV.: *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. CUFFARO), in *Giur. it.*, 2016, p. 1821.

18 Per delle prime riflessioni sulla pronuncia, CHIRICHALLO, N.: "Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma", *Famiglia*, 2022, pp. 1 ss.; FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari", cit., pp. 1 ss.

In forza di questa pronuncia, infatti, le differenze tra i due istituti non riguardano più tanto il tipo di rapporto che scaturisce dal provvedimento giudiziale, che diviene sostanzialmente identico, quanto le condizioni necessarie ad accedervi: per la disciplina speciale, le circostanze previste dall'art. 44 l. ad.; per quella ordinaria, lo stato di abbandono¹⁹, sia da parte dei genitori che dei parenti del minore, che non risulti derivante da una causa di forza maggiore di carattere meramente transitorio (art. 8 l. ad.)²⁰. Nonché le procedure da seguire per ottenere una o l'altra forma di adozione.

La disciplina di adozione del minore si propone quindi, definitivamente, unica, costruita sulla previsione di molteplici fattispecie che perseguono uno scopo comune²¹.

Tale conclusione richiede però una precisazione. Perché se è vero che il minore acquista lo stato di figlio dell'adottante in modo ormai sempre pieno ed uguale, è pur vero d'altra parte che tale esito trova compimento o con la totale sostituzione dei suoi legami familiari preesistenti o con l'aggiunta ad essi di legami nuovi. La tensione tra modello ordinario e modello speciale di adozione, in sostanza, permane e permette alcune considerazioni.

Il rapporto tra i due è stato ideato in un contesto in cui la concezione dei rapporti di famiglia tiene ancora in scarsa considerazione la prospettiva del minore, da cui la regola dell'interruzione dei rapporti esistenti e l'eccezione dei casi particolari e dei loro effetti. D'altra parte, l'applicazione dei rispettivi istituti ha portato negli anni al suo completo rovesciamento: il modello speciale risulta ad oggi più diffuso di quello ordinario, che a sua volta è divenuto in un certo senso residuale²². Le maglie

19 Da individuarsi in quel contesto familiare in cui i genitori non sono oggettivamente e definitivamente in grado di prestare al figlio minore le cure necessarie, quell'assistenza morale e materiale necessaria alla sua migliore maturazione sul piano fisico e psichico (così già Trib. Min. Roma, 23 dicembre 1974, in *Foro it.*, 1975, n. 12, pp. 2814 ss.); né di assicurare l'adempimento degli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione ex art. 147 c.c. In argomento, VENDITTI, P.: "Stato di abbandono ed interesse del minore nel procedimento di adozione", *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, n. 3, pp. 331 ss. Si consideri che in questa determinazione a nulla rileva l'eventuale situazione di indigenza in cui versi la famiglia d'origine. Lo stato di abbandono si realizza peraltro anche quando talune cure materiali essenziali vengono pur prestate dai genitori o dai parenti entro il quarto grado, ma l'ambiente familiare non si mostra adeguato a garantire "un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore, il quale potrebbe risultare in concreto pregiudicato" (BALLARANI, G.: "Brevi note sulle valutazioni dello stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione di adottabilità", *Dir. fam. pers.*, 2006, n. 1, p. 69). In questa prospettiva, Cass., 1 dicembre 1999, n. 13419. Per l'ipotesi di un genitore che soffre di malattie mentali, del quale occorre verificare la capacità di comprendere le proprie funzioni e responsabilità e se del caso accertare una incapacità assoluta ad allevare ed educare i figli perché tale da produrre dei danni irreversibili al loro sviluppo, Cass., 9 gennaio 1998, n. 120; Cass., 13 febbraio 2001, n. 210; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389.

20 In tal caso, viene precisato in Cass., 28 marzo 2002, n. 4503, la durata soltanto temporanea di tale situazione non potrebbe essere considerata direttamente idonea a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore.

21 FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari", cit., p. 1.

22 In termini di "inversione del rapporto tra regola ed eccezione", LONG, J.: "Il triangolo dell'adozione", in AA.VV.: *Relazioni, Famiglie, Società* (a cura di B. AGOSTINELLI, V. CUFFARO), Giappichelli, Torino, 2020, p. 215. Riflette sul rapporto tra "caso particolare a fattispecie residuale", TUCCARI, E.: "L'adozione non può essere

più larghe della disciplina dei casi speciali hanno infatti permesso agli interpreti di far fronte all'imprevedibilità delle dinamiche familiari nelle modalità di volta in volta ritenute più idonee per la tutela del minore rispetto al caso concreto²³. E nella realizzazione dei suoi *best interest* l'interruzione dei legami parentali esistenti non è apparsa più la soluzione preferibile di fronte all'opzione alternativa di mantenerli in vita, di guisa che il ricorso all'adozione piena interviene ormai soltanto in quelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulta del tutto irrecuperabile²⁴.

Più nello specifico, l'a.c.p. si distingue per l'idoneità ad intervenire nelle situazioni di c.d. semi-abbandono permanente, rispetto alle quali procedere con un'adozione c.d. mite appare, se non necessario, certamente più opportuno²⁵. Nonché in quelle situazioni in cui, pure in mancanza di un rapporto di coniugio, si miri a formalizzare una relazione di fatto già esistente tra un minore e il/la partner del genitore, con esso convivente o unito/a civilmente. A tale scopo si presta un'interpretazione estensiva della nozione di "impossibilità di affidamento preadottivo" di cui alla lett. d) dell'art. 44 l. ad., da intendersi non solo quale impossibilità di fatto, il cui scenario prevede che un minore si trovi in quello stato di abbandono che consente il ricorso all'adozione piena, ma, in concreto, manca una famiglia disposta ad accoglierlo²⁶; ma anche come impossibilità di diritto dovuta alla mancanza dei presupposti giuridici: in particolare, la dichiarazione di adottabilità del minore ovvero, in generale, l'esistenza di condizioni per cui anche se il minore

sempre «mite», in AA.VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione Civile* (a cura di C. GRANELLI), Giuffrè, Milano, 2020, pp. 137 ss.

- 23 MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari", *Fam. dir.*, 2013, n. 8-9, p. 840.
- 24 BATELLI, E.: "Minori e relazioni familiari", in AA.VV.: *Diritto privato delle persone minori di età* (a cura di E. BATELLI), Giappichelli, Torino, 2021, p. 52, puntualizza peraltro come debba in ogni caso valorizzarsi il diritto a crescere nella propria famiglia d'origine, che impone di considerare i provvedimenti di adozione, affidamento e allontanamento del minore sempre in una prospettiva di *extrema ratio*. Cfr. anche THIENE, A.: "La Cassazione difende con fermezza il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2020, n. 3, pp. 636 ss.
- 25 Con questa espressione ci si riferisce a quella situazione in cui versa il minore che, pur non abbandonato, si trova in un contesto familiare in cui i genitori non sono – né saranno in futuro – in grado di esercitare la responsabilità genitoriale. In questo senso, l'adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), l. ad., poiché la mancanza di un abbandono in senso stretto rende impossibile ricorrere all'adozione piena, risulta l'istituto più adeguato a tutelare tanto il minore quanto il diritto al rispetto della vita familiare dei genitori biologici. Così, nella giurisprudenza europea, Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, ricorso n. 33773/11, *Zhou contro Italia*; Corte EDU, sentenza 13 ottobre 2015, ricorso n. 52557/14, *S.H. contro Italia*; Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, ricorso n. 37283/13, *Strand Lobben e altri contro Norvegia*). Si rinvia, *amplius*, a BATELLI, E.: "Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU", *Dir. fam. pers.*, 2021, n. 2, pp. 838 ss. Per la giurisprudenza di legittimità, Cass., 16 aprile 2018, n. 9373; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3643; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1476. Si veda, MONTECCHIARI, T.: "Adozione 'mite': una forma diversa di adozione dei minori od un affido senza termine?", *Dir. fam. pers.*, 2013, n. 4, pp. 1581 ss.
- 26 Che il legislatore del 1983 intendesse l'impossibilità di affidamento preadottivo soltanto in questo senso "di fatto" emerge dai lavori preparatori della legge, ove è possibile leggere che "la lettera [d] si riferisce alla constatata impossibilità di un affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile", come nei casi di minori "grandicelli o handicappati che non si riesce a dare in affidamento preadottivo".

non riceve l'assistenza morale e materiale dei genitori non risulta in alcun modo utile a tutelarne gli interessi una situazione di affidamento preadottivo²⁷.

Con un approccio elastico, motivato da un proposito di salvaguardia dei rapporti di fatto consolidatisi all'interno di un contesto familiare senza per ciò rinnegare quelli di sangue²⁸, la giurisprudenza ha adeguato la portata della fattispecie alle correnti esigenze di tutela delle famiglie di oggi²⁹. In modo particolarmente significativo, specie per la valenza sociale delle relative pronunce, l'interpretazione estensiva della disposizione ha permesso la c.d. *stepchild adoption* da parte delle coppie dello stesso sesso³⁰, anche a seguito dell'istituzione delle unioni civili.

Infatti, l'art. 1, comma 20, l. 76/2016, nonostante escluda espressamente l'applicazione alle parti dell'unione civile delle discipline di adozione dei minori relativamente a ciascuna ipotesi riferita ai rapporti di coniugio – si consideri in questa sede l'art. 44, comma 1, lett. b), l. ad., ma i casi sono chiaramente di più – fa pur salvo “quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Da cui si ritiene che il legislatore, non potendo intervenire direttamente per ragioni di carattere squisitamente politico³¹, abbia comunque inteso mantenere impregiudicati gli approdi giurisprudenziali già raggiunti in materia con riferimento al convivente e *a fortiori* applicabili, in virtù delle maggiori garanzie di stabilità dell'ambiente familiare prestate da questa nuova formazione sociale, anche all'unito

- 27 LONG, J.: “L'adozione in casi particolari del figlio del *partner* dello stesso sesso”, *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2015, n. 2, p. 118. Cfr. App. Milano, 9 febbraio 2017, in *De Jure*; Trib. Min. Bologna, 31 agosto 2017, in *De Jure*; Trib. Min. Bologna, 4 gennaio 2018, in *De Jure*. L'apertura a tale interpretazione è da attribuire al giudice delle leggi, con la citata Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui “il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella 'legittimante', ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore”. Nell'ottica di evitare lo sradicamento del minore dal contesto familiare in cui è inserito, e dunque di valorizzare piuttosto la conservazione dei rapporti esistenti, Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, ricorso n. 16318/07, *Moretti e Benedetti contro Italia*. Meno risalenti le prime posizioni favorevoli all'estensione dello strumento alla genitorialità omosessuale, soprattutto da parte della dottrina. In termini di idoneità a rispondere alla “aspirazione delle coppie gay o lesbiche di crescere figli propri e dunque di stabilire legami giuridici con il figlio del *partner*”, FERRANDO, G.: *Diritto di famiglia*, cit., pp. 318-319. Cfr. anche EAD: “L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza”, *Dir. succ. e fam.*, 2017, n. 1, pp. 79 ss.
- 28 GIORGI, G.: “Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto: l'interesse concreto del minore”, *Corr. giur.*, 2018, n. 11, p. 1400. Cfr. anche l'attenta riflessione di CINQUE, M.: “La continuità affettiva nella legge n. 184/1983 e la posizione dei “parenti sociali””, *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2016, n. 5, pp. 673 ss.
- 29 CINQUE, M.: “Adozione in casi particolari: parentela tra “fratelli acquisiti”?”, *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2021, n. 1, pp. 79-80. L'Autrice richiama però l'attenzione sulla limitata flessibilità dell'istituto speciale, che, per quanto inevitabilmente soggetto all'evoluzione interpretativa, non dovrebbe poter giungere al punto di contraddire quanto tassativamente ed espressamente indicato dalla lettera dell'intero art. 44 l. ad., e in particolare dall'ipotesi *sub* lett. a) riferita al minore abbandonato ma non orfano accudito dai parenti fino al quarto grado. In argomento, per una ricostruzione di poco successiva all'emanazione della l. ad., CARLINI, G.: “Adozione ‘nei casi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo’ (art. 44 lett. c. l. 4 maggio 1983 n. 184)”, *Giur. merito*, 1984, n. 2, pp. 458 ss.
- 30 L'apertura alla *stepchild adoption* da parte del convivente (anche) dello stesso sesso del genitore è sancita da Cass., 22 giugno 2016, n. 12962.
- 31 Sul processo normativo si veda la ricostruzione di LENTI, L.: “L'adozione”, in AA.VV.: *Il nuovo diritto della filiazione* (a cura di L. LENTI, M. MANTOVANI), nel *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 407 ss.

civilmente³². Sicché, combinato al ricorso alla valvola di sicurezza dell'art. 44 l. ad., il diritto vivente è riuscito a dare dignità e veste giuridica a tutti quei rapporti tra i genitori intenzionali di coppie omosessuali e i loro figli nati all'estero per mezzo di fecondazione eterologa o di surrogazione di maternità³³.

La duttilità insita alla disciplina speciale continua quindi a distinguerla da quella ordinaria, nella misura in cui rivela l'imprescindibile bisogno, allo stato, della sua previsione per l'effettiva tutela dei minori adottabili, nell'uno o nell'altro modo. In questo senso, riconoscere il definitivo conseguimento di una disciplina unitaria dell'adozione del minore sembra insoddisfacente. Il risultato finora raggiunto, innegabile e significativo a garanzia di tutti i componenti delle famiglie coinvolte nell'adozione, appare ancora sbiadito laddove il rapporto tra i due modelli esistenti, che non possono certamente essere stravolti dalla sola azione degli interpreti, è configurato sulla perdurante distinzione tra le famiglie fondate sul matrimonio e tutte le altre.

Ecco allora che, in una prospettiva *de iure condendo*, la disciplina dell'adozione del minore, più che tendere all'uno, potrebbe mantenere binari distinti, ma in forza di un criterio completamente diverso, non fondato sul tipo familiare, bensì sulla sussistenza o meno di rapporti terzi rispetto a quelli vantati con i componenti della famiglia d'origine, e per un legame di sangue e per uno d'intenzione. Ne conseguirebbe una regolazione dei rapporti di famiglia più matura e inclusiva, riflesso di una società delle famiglie al plurale, ma anche più coerente con se stessa, che riconosca davvero pari dignità a tutte le formazioni sociali già riconosciute

32 FERRANDO, G.: "Il problema dell'adozione del figlio del partner", cit., p. 1218, che condivisibilmente rileva come tale inciso non risulti altrimenti spiegabile. Sul punto, significativamente, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, ove si sostiene che l'orientamento sessuale del genitore non può essere valutato in quanto elemento ostativo al riconoscimento di un rapporto di filiazione. D'altronde, a prescindere dalla scelta in concreto presa dal legislatore nazionale, si osserva costante giurisprudenza che esclude convintamente, anche tenuto conto della letteratura scientifica in materia psicologica, che crescere in una famiglia omogenitoriale possa di per sé costituire una fonte di pregiudizio per il minore. Quale *leading case* in Europa, Corte EDU, sentenza 21 dicembre 1999, ricorso n. 33290/96, *Salgueiro da Silva Mouta contro Portogallo*. Cfr. anche Corte EDU, sentenza 19 febbraio 2013, ricorso n. 19010/07, *X e altri contro Austria*, di condanna alla discriminazione fondata sul sesso, lo stesso, degli adottanti, nonché di affermazione del dovere degli Stati di attivarsi affinché il legame familiare possa, anche in questi contesti, svilupparsi al meglio. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014, in *Rass. dir. civ.*, 2015, n. 2, pp. 679 ss., con nota di SALVI, G.; Trib. Min. Roma, 22 ottobre 2015, in *Foro it.*, 2016, n. 1, I, pp. 339 ss., con nota di CASABURI, G.; per l'espressa considerazione della coppia dello stesso sesso unita civilmente quale "famiglia" in grado di offrire al minore un "substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato", Trib. Min. Bologna, 6 luglio 2017, in *Corr. giur.*, 2018, n. 11, pp. 1396 ss., con nota di GIORGI, G.; per l'affidamento al genitore parte di una coppia omosessuale, Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, in *Fam. dir.*, 2013, n. 6, pp. 570 ss., con nota di RUSCELLO, F.; nonché, più di recente, la già ricordata Cass., 22 giugno 2016, n. 12962. Per il riconoscimento dell'adozione piena effettuata all'estero da una coppia omosessuale, Cass., SS.UU., 31 marzo 2021, n. 9006.

33 La soluzione dell'a.c.p. veniva peraltro già suggerita da MARELLA, M.R.: "Adozione", in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg. I, Utet, Torino, 2000, pp. 1 ss. Più di recente, BELLELLI, A.: "La filiazione nella coppia omosessuale", cit., pp. 1821-1822, per cui a prescindere che la nascita segua all'utilizzo di tecniche di PMA ovvero sia il frutto di una precedente relazione di uno dei due componenti della coppia, l'adozione costituisce uno strumento utile a garantire il diritto del minore "ad uno stato giuridico di figlio corrispondente ad una situazione di fatto creatasi all'interno di un nucleo familiare omogenitoriale fondato sugli affetti, sull'assistenza materiale e sulla cura del minore". Con riferimento specifico alla gestazione per altri, anche CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 7-8, p. 992.

per legge, superando quella che appare a tutti gli effetti una oramai intollerabile disparità di trattamento e di anacronistico *favor* per il vincolo matrimoniale e in funzione dell'orientamento sessuale dei potenziali adottanti³⁴. Per altro verso, una corrispondente valorizzazione del rapporto tra minori e parenti sociali, che affermi la giuridicizzazione del fenomeno della multi-parentalità, diffuso nella quotidianità di tante famiglie e, a ben vedere, tutt'altro che ignorato dal diritto: l'adozione del maggiorenne³⁵, che plasma la disciplina dell'a.c.p., è da circa due millenni istituto proprio della tradizione giuridica occidentale.

III. (SEGUE) LO STATO DI FIGLIO E I RAPPORTI DI PARENTELA.

Si diceva che accogliendo il motivo di illegittimità dell'art. 55 l. ad., la Corte ha considerato la privazione dell'instaurazione del rapporto di parentela tra adottato e adottante una forma di discriminazione del minore in relazione al principio di unicità dello stato di figlio e alla sua condizione giuridica, in contrasto in particolare con gli artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. In particolare, riportando le parole della sentenza, in quanto la norma censurata "impedirebbe al minore inserito nella famiglia costituita dall'unione civile di godere pienamente della sua 'vita privata e familiare' intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona ed anche del diritto alla identità dell'individuo". Anche sotto questo profilo gli spunti di riflessione non mancano.

Al centro dell'ultima riforma della filiazione e al principio della parità di trattamento di tutti i figli, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio oppure adottivi, è infatti la rinnovata nozione di parentela di cui all'art. 74 c.c., che, da un lato, rimuove le classificazioni del vincolo di parentela che scaturisce dallo *status filiali* e, dall'altro, trova fondamento non più sul matrimonio, come poteva ammettersi in un quadro normativo ordinato sulla distinzione tra figli naturali e figli legittimi, bensì sulla filiazione-genitorialità³⁶.

34 In questa direzione, LONG, J.: "L'adozione in casi particolari", cit., p. 119, afferma che "il grado di tutela da riconoscere al minore non può dipendere dal dato astratto dello stato civile del genitore (sposato o convivente)".

35 LONG, J.: "Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2019, n. 1, p. 10, individua proprio nella "situazione di plurigenitorialità" derivante dalla mancata rottura dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine un fondamentale aspetto comune tra a.c.p. e adozione dei maggiori di età.

36 Per una ricostruzione del dibattito dottrinale in materia di rapporti parentali, VELLETTI, M.: "La nuova nozione di parentela", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3, pp. 441 ss. SESTA, M.: "L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari", *Fam. dir.*, 2013, n. 3, p. 233, dà riscontro di questo netto cambio di prospettiva, rilevando come "il matrimonio non si configuri più quale necessario presupposto per dar vita a relazioni *legalmente* familiari, che sorgono oramai indipendentemente dalla sussistenza del vincolo, cosicché può affermarsi che esso dispieghi ora effetti esclusivamente con riguardo al rapporto tra coniugi e non impinga sui rapporti giuridici della loro discendenza".

La lettera della norma si presenta in realtà chiara: nei casi di adozione del maggiorenne il vincolo di parentela non sorge. Tuttavia, per concludere che l'ultimo periodo dell'art. 74 c.c. non si estende all'a.c.p. è stato necessario, a dieci anni esatti dalla riforma, un intervento netto della Corte costituzionale a determinare che l'adottato in casi particolari è figlio alla stregua del figlio generato, anche con tecniche di PMA, e del figlio adottato con adozione piena³⁷.

Il principale indice normativo a favore di questa lettura è rappresentato dall'art. 48 l. ad., che attribuisce all'adottante la responsabilità genitoriale sull'adottato, trovando applicazione le norme di cui agli artt. 315 ss. c.c., nonché gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza ex art. 147 c.c.³⁸. Non a caso, al giudice cui è rivolta la domanda di a.c.p. è richiesto di valutare l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, oltre l'ambiente familiare degli adottanti³⁹. Inoltre, è la Corte costituzionale in commento ad evidenziarlo, in materia di adozione piena l'art. 27 l. ad. prevede che all'adottato sia riconosciuto lo "stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti". E ciò, spiega, ai fini dell'identificazione dei vincoli di parentela va inteso nel senso di considerare l'adozione piena in quanto filiazione "avvenuta all'interno del matrimonio", sicché quando l'art. 74 c.c. fa riferimento al figlio adottivo, provvedendo al contempo ad escludere l'adozione del maggiorenne, non può che rivolgersi al minore adottato con a.c.p.

Qualsiasi diversa interpretazione non potrebbe che vanificare la portata della riforma, privando il solo minore adottato in casi particolari della "rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami

37 Con la pronuncia di incostituzionalità del rinvio ex art. 55 l. ad. all'art. 300 c.c. relativamente all'adozione in casi particolari, la Corte supera il contrasto esistente tra le due tesi sorte a seguito della riforma della filiazione. Per un verso, chi sosteneva che il nuovo art. 74 c.c. avesse tacitamente abrogato la parte dell'art. 55 l. ad. che opera il suddetto rinvio; per l'altro, chi riteneva che la condizione dell'adottato in casi particolari dovesse essere (ancora) assimilata a quella dell'adottato maggiorenne. La tesi dell'abrogazione tacita si fonda principalmente su due argomenti: quello letterale, per cui se l'unica eccezione espressa dalla norma sia quella dell'adottato maggiore di età non è possibile ricercare ulteriori eccezioni; quello della volontà del legislatore, dovendosi considerare che la *ratio* della riforma in cui la modifica dell'art. 74 c.c. si inserisce consiste nella realizzazione dello stato unico di figlio, specie eliminando le disuguaglianze ancora esistenti. In questo senso, MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio", cit., pp. 838 ss.; GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma 'Bianca'", *Dir. fam. pers.*, 2014, n. 2, p. 838; DOSSETTI, M.: "Dopo la riforma della filiazione", cit., pp. 941 ss.; LENTI, L.: "L'adozione", cit., pp. 410 ss.; nonché, CINQUE, M.: "Adozione in casi particolari", cit., pp. 81 ss., nonostante una posizione iniziale in senso opposto espressa, con l'esclusione dell'ipotesi *sub lett. c)* dell'art. 44 l. ad., in EAD: "Profili successori nella riforma della filiazione", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2013, n. 2, p. 663. Per la giurisprudenza di merito in favore si segnala in particolare, Trib. Bologna, 3 luglio 2020, in *articolo29.it*. Per la tesi opposta, invece, BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, n. 1, p. 2, per cui "il vincolo di parentela con la famiglia degli adottanti deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione in casi particolari"; SESTA, M.: "L'unicità dello stato di filiazione", cit., pp. 235-236.

38 Critico sul mantenimento dell'art. 147 c.c. a seguito della riforma del 2012, LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2013, n. 4, p. 207. Per una prospettiva sistematica, per cui la norma si rivolge effettivamente allo specifico contesto della famiglia fondata sul matrimonio in forza della reciprocità dei diritti e dei doveri dei coniugi tanto nel rapporto tra loro quanto rispetto figli, senza che ciò metta in alcun modo in discussione la scissione, consolidata, tra lo stato di figlio e la pluralità dei modelli familiari, BELLELLI, A.: "I doveri dei genitori e i doveri dei figli nell'evoluzione legislativa", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015, pp. 150 ss.

39 FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari", cit., pp. 4-5.

parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni. E nello stesso tempo [ledendo] il minore nell'identità che gli deriva dall'inserimento nell'ambiente familiare del genitore adottivo". Una discriminazione evidentemente contraria all'intenzione del legislatore, che non appare sostenibile da alcun criterio di ragionevolezza e dunque, finalmente, superata attraverso l'affermazione della parentela quale strumento di tutela personale e patrimoniale dell'individuo, a maggior ragione se minore in fase di formazione e sviluppo della propria identità⁴⁰.

Anche da questo punto di vista rileva peraltro il profilo del superamento del dogma dell'esclusività della famiglia. La Corte stessa si esprime infatti in questo senso, arrivando ad affermare che l'aggiunta di nuovi rapporti ai precedenti altro non sia che "la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici", così proponendo in modo molto netto un capovolgimento di prospettiva assolutamente innovativo che vede il nuovo genitore affiancarsi *in toto*, con eguale dignità, all'ai precedente/i.

Si prende atto che un'effettiva attuazione del principio di unicità dello stato di figlio, espresso nello stesso art. 315 c.c. che costituisce la chiave interpretativa dell'intera materia della filiazione⁴¹, non può arrestarsi di fronte alla condizione di un minore che, a seguito dell'adozione ex art. 44 l. ad., mantiene legami con la famiglia di origine. Difatti, l'eventualità che un minore si trovi a far parte di una famiglia ricomposta appare tutt'altro che remota, e che per ciò soltanto debba rinunciare ai nuovi rapporti per la conservazione dei vecchi appare in netto contrasto con il principio, altrettanto valido, del *best interest of the child*, equivalendo a disconoscere in contrasto alla Costituzione, afferma la Corte, la sua stessa identità legittimamente connotata da una doppia appartenenza. È d'altronde rispetto al perseguimento dei suoi interessi che, nel caso concreto, viene preferita perché considerata maggiormente idonea la strada dell'a.c.p., per cui escludere l'acquisizione dello stato comporta necessariamente un vuoto di tutela che però dipende dalla mera mancanza dei presupposti dell'adozione piena, rispetto alla quale la questione non avrebbe sin dall'origine modo di porsi. La soluzione appare

40 Attenta dottrina, in particolare, BESSONE, M., FERRANDO, G.: "Minori e maggiori di età (adozione dei)", in *Novissimo dig. it.*, app. V, Utet, Torino, 1984, p. 90, già a margine dell'approvazione della l. ad., riconosceva che escludere gli adottati in casi particolari dalla produzione di effetti legittimanti significasse collocarli in una posizione deteriore, di minor tutela, rispetto ai beneficiari di un'adozione piena.

41 DOSSETTI, M.: "L'unicità dello stato di figlio e i modi diversi di accertamento dello status", in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI: *La nuova filiazione*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 2. Cfr. anche IADECOLA, A.M.: "Il principio di unificazione dello status di figlio", *Dir. fam. pers.*, 2014, n. 1, p. 382, che riflette sulla centralità dell'art. 315 c.c. nell'equiparazione dello stato legale di tutti i figli secondo una concezione fortemente personalistica insieme al nuovo art. 315 bis c.c. che descrive efficacemente quale norma che "attribuisce nuova veste alla relazione figli-genitori, atteso che pone al centro del rapporto dialettico la posizione del figlio, specificandone diritti e doveri, in una prospettiva di reciproco e connesso interscambio, basato sul principio della responsabilità".

peraltro coerente con il citato rinvio operato dall'art. 48 l. ad. che colloca lo stesso minore nel perimetro del Titolo IX del Libro I del codice civile, per cui sembra che già da un approccio sistematico sul dato testuale niente osti alla sua qualificazione di figlio rispetto all'adottante, pure nell'ambito della conservazione dello stato in rapporto al genitore genetico.

Occorre in sostanza rimarcare che il minore che può essere adottato in casi particolari si trova in una posizione di bisogno di tutela almeno uguale se non superiore rispetto a quella che viene riconosciuta nell'adozione ordinaria, esattamente per la peculiarità delle situazioni in cui si trova e che giustificano l'esistenza di una disciplina *ad hoc*. Immaginare di poter negare la contestuale esistenza di rapporti civili con i componenti di più di due famiglie, magari ipotizzando una posizione di favore del minore così adottato rispetto a qualsiasi altro suo pari⁴², non sembra un'opzione percorribile. Più che nella addizione di molteplici e contemporanee appartenenze, una reale forma discriminazione si ritrova infatti nell'equiparazione del minore adottato con a.c.p. al maggiorenne che in virtù dell'adozione acquista un terzo genitore, e non anche una famiglia, in funzione di logiche che nulla hanno a che vedere con la necessità di garantire a un soggetto fragile in considerazione della sua età la crescita e la formazione della propria identità personale all'interno di un ambiente stabile e solido, da misurarsi in quanto tale anche in considerazione dei legami che permette di costruire con tutti gli altri parenti che ne fanno parte.

La condizione del minore adottato che si lega ad una famiglia ulteriore rispetto a quella d'origine non sembra poi così difforme da quella del nato fuori dal matrimonio, nella misura in cui anche il figlio riconosciuto da uno o entrambi i suoi genitori genetici può dirsi discendente da contesti formalmente distinti e non comunicanti se non per il fatto della sua esistenza, che in ogni caso non è sufficiente ad instaurare rapporti di affinità⁴³. Pur mancando di punti di contatto sotto il profilo strettamente giuridico, però, nella prospettiva della prevalenza del rapporto tra figlio e genitore su quello che coinvolge i genitori, il minore è soggetto alla responsabilità genitoriale di chi lo abbia riconosciuto, con effetti anche sui rispettivi parenti (art. 258, comma 1, c.c.)⁴⁴. E se ad esserne interessate sono entrambe le famiglie dei genitori, esse concorrono nel dovere di farlo crescere nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni,

42 Così, VELLETTI, M.: "La parentela a seguito della riforma (art. 74 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 219/2012)", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015, pp. 178-179, per la quale "ritenere che l'adottato in casi particolari acquisisca vincoli parentali con la famiglia dell'adottante significherebbe porre questo minore in posizione più favorevole rispetto alle altre categorie di figli, in quanto sarebbe l'unico ad avere un doppio legame parentale".

43 FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari", cit., p. 6.

44 Sul ruolo dei parenti fino al sesto grado nell'eventuale limitazione della responsabilità genitoriale, ad esempio con riferimento all'art. 317 bis c.c., quale ulteriore espressione del superamento della concezione famiglia in senso esclusivamente nucleare, DOGLIOTTI, M.: "Famiglia (dimensioni della)", in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., Utet, Torino, 2019, p. 12.

garantendo il suo diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con tutti i parenti che, dunque, costituiscono la sua esclusiva rete di rapporti parentali nonostante la mancanza di reciprocità tra i due rami, tra le due famiglie.

In questo senso, il passaggio ulteriore che è stato possibile compiere con l'intervento della Corte costituzionale si pone in continuità con un atteggiamento, tanto del legislatore quanto degli interpreti, disposto a prestare sempre più attenzione al fatto, alle dinamiche della vita reale che meglio permettono di comprendere quali siano, in concreto, i bisogni di tutela dei minori⁴⁵. Valorizzando in questo modo quei rapporti sociali che esistono, fanno parte della sua quotidianità e ricoprono determinati ruoli nel corso della sua crescita e dello sviluppo della sua identità⁴⁶. Non si vede così come, nell'ottica di una maggior tutela – anche sotto il profilo patrimoniale⁴⁷ – in risposta a condizioni tipiche di indubbio pregiudizio, non possa considerarsi positivamente l'apertura alla pluralità di appartenenze familiari, a questa, nella pratica, forma di multi-parentalità che altro non deve realizzare che i migliori interessi del minore.

IV. GPA, RAPPORTI DI PARENTELA E ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE. SPUNTI PER LE SEZIONI UNITE?

Dalle considerazioni che precedono è già emerso come la soluzione fatta propria dalla Corte costituzionale possa impattare in modo significativo sulla specifica condizione delle coppie dello stesso sesso che ricorrono alle tecniche di PMA all'estero, in particolare nei casi di maternità surrogata o gestazione per altri (GPA).

Senza indugiare in questa sede sulla tormentata storia della ricordata l. 40/2004⁴⁸, si rileva che i limiti e i divieti da essa imposti non hanno completamente disincentivato l'impiego di tali pratiche per esaudire un desiderio di genitorialità. Da qui la necessità di comprendere come qualificare i rapporti civili del nato.

Innanzitutto, lo stato di figlio del genitore intenzionale genetico, previo riconoscimento della filiazione, con il conseguente ingresso formale nella sua famiglia. Nessun vincolo sorge invece nei confronti di chi abbia donato il proprio

45 Sulla più generale tendenza, nella relazione tra categorie giuridiche e fatto, verso una "fattualità del diritto", che incide sul diritto riuscendo anche a plasmarlo, GROSSI, P.: "Sull'odierna fattualità del diritto", *Giust. civ.*, 2014, n. 1, pp. 11 ss.

46 Sembrano qui contestualizzabili le parole di GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore", cit., p. 839, per cui "se il minore ha diritto a crescere in famiglia, ha necessariamente anche diritto a far parte della famiglia in cui cresce".

47 In giurisprudenza, si segnala la recentissima Cass., 5 aprile 2022, n. 10989, che si incentra proprio sull'idoneità della coesistenza dei legami familiari, nel caso di specie la famiglia del padre biologico e quella del padre adottivo marito della madre, a realizzare il preminente interesse del minore.

48 Si rinvia per una precisa ricostruzione a BARBA, V.: "Tecniche procreative", cit., pp. 135 ss.

gamete (altro genitore genetico) ovvero portato a termine la gravidanza (madre biologica), i cui ruoli potenzialmente possono anche coincidere. Più complessa la soluzione che interessa il secondo genitore intenzionale (non genetico) del nato: l'unica, l'applicazione dell'art. 44, lett. d), l. ad., non appare pienamente soddisfacente in considerazione di quanto si cercherà di argomentare nel prosieguo del discorso.

Il maggiore ostacolo, la mancata formazione di un rapporto di parentela con la famiglia dell'adottante, può ormai dirsi superato dall'intervento della Corte costituzionale, sebbene resti ancora attuale, oltre che auspicabile, immaginare un ruolo del legislatore a disciplinare la materia nel senso di estendere simmetricamente al genitore intenzionale non genetico tutti gli effetti che interessano l'altro, che gode sotto questo profilo del *favor veritatis*. Si tratterebbe invero di una valutazione, anche – se non soprattutto – politica, di riconoscimento sul piano giuridico di pari dignità ai membri della coppia che vogliano realizzare un progetto comune di filiazione, che non può che interessare entrambi allo stesso modo, sia personalmente sia in relazione alle rispettive famiglie di origine⁴⁹. La creazione di legami affettivi si presenta infatti connaturata all'inserimento di fatto all'interno di un ambiente familiare al quale tutti i parenti contribuiscono, instaurando delle relazioni già esistenziali, a costituire il naturale contesto, per cui appare incompatibile con gli interessi del minore limitare gli effetti giuridici al genitore e al ramo familiare da cui discende geneticamente⁵⁰.

Occorre tuttavia procedere per gradi. Il primo nodo da sciogliere consiste infatti nella rilevanza nell'ordinamento nazionale del provvedimento straniero che accerta la costituzione di un rapporto filiale.

Il diritto vivente ha sinora proposto diverse chiavi di lettura, peraltro in rapida successione tra loro, il cui principale elemento distintivo si individua nel sesso della coppia interessata. A fronte dell'apertura rispetto al riconoscimento della filiazione di due madri, che più difficilmente si rivolgono ad una gestante terza potendo procedere ad una fecondazione eterologa rispetto alla quale entrambe sono legate al nato, una perché donatrice, l'altra perché partoriente⁵¹, oppure una è madre sia

49 Si pensi in particolare alla situazione in cui uno o entrambi i componenti la coppia abbiano figli nati nel corso di altre relazioni. Nel senso di ammettere l'instaurazione di rapporti di parentela almeno tra fratelli, già la giurisprudenza di merito: Trib. Min. Bologna, 3 luglio 2020, in *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2021, n. 1, pp. 78 ss., con nota di CINQUE, M.

50 Così, MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio", cit., p. 841. In questo senso, Trib. Livorno, 14 novembre 2017, in *articolo29.it*, secondo cui vanno "valorizzati i legami familiari di fatto come modo lecito di realizzazione della personalità dell'individuo: il diritto all'identità non è più necessariamente correlato alla verità biologica, quanto piuttosto a quelle relazioni personali sviluppatasi all'interno di una famiglia che garantiscono uno sviluppo armonico del minore [...] da un punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (sent. Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767), legami affettivi che acquistano rilevanza giuridica e che si fondano su un'assunzione consapevole della responsabilità genitoriale, dei doveri di accudimento e di cura nei confronti dei bambini nati in conseguenza di un progetto di coppia, consentito e riconosciuto nel paese straniero, dal quale origina lo status di figlio, che esige di essere mantenuto in Italia, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore alla vita familiare e all'identità personale".

51 Così, Cass., 30 settembre 2016, n. 19599.

genetica e biologica e l'altra in via intenzionale⁵²; si rileva un atteggiamento di chiusura verso l'omogenitorialità di due padri, che sono invece costretti a ricorrere alla surrogazione di maternità⁵³. Rispetto a tale pratica infatti, che per completezza occorre dirsi preclusiva – almeno in queste prime battute – rispetto non solo alla coppia di uomini, ma anche a quella formata da due donne oppure eterosessuale, la giurisprudenza di legittimità ha negato la costituzione del rapporto con il genitore intenzionale non genetico. In tal senso si orientavano peraltro le note Sezioni Unite del 2019⁵⁴, che negavano il riconoscimento della sentenza del giudice canadese che accertava il rapporto di filiazione tra un padre di intenzione e i figli in considerazione della violazione di un divieto, quello di maternità surrogata, ritenuto espressione di limiti di ordine pubblico internazionale poiché rivolto a una pratica che, riportando le parole della Corte costituzionale⁵⁵, “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. D'altra parte, ammetteva che il limitato riconoscimento alla genitorialità del padre genetico non fosse di impedimento alla richiesta di adozione semplice per impossibilità (giuridica) di affidamento preadottivo da parte del padre d'intenzione⁵⁶, ritenendo di adeguarsi in questo modo all'indirizzo della giurisprudenza europea⁵⁷.

La soluzione che sembrava così cristallizzata dalla pronuncia del Supremo Collegio ha mostrato però presto i propri limiti. Appena due anni dopo, infatti, si pronunciava sul punto la Corte costituzionale, le cui altrettanto note sentenze

52 In questo senso, evidentemente più controverso in rapporto alla corrispettiva genitorialità omosessuale maschile, Cass., 15 giugno 2017, n. 14878.

53 SALANITRO, U.: “L'ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima Sezione si smarca... e apre alla maternità surrogata”, *Corr. giur.*, 2020, n. 7, p. 912. Critico nel senso di una discriminazione tra coppie omo-affettive maschili e femminili, BARBA, V.: “Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019”, *GenLUS*, 2019, n. 2, p. 21, nella misura in cui, spiega, se la gestazione per sostituzione avviene da parte di un soggetto terzo, cioè una donna estranea alla coppia, l'effetto risulta lo stesso ovvero il mancato riconoscimento della genitorialità, anche se certificata da un atto straniero di nascita o giurisdizionale; laddove nel caso di scissione tra genitorialità biologica (della partoriente) e genetica (della donatrice) all'interno della stessa coppia omosessuale femminile non può parlarsi di vera e propria surrogazione di maternità poiché la donna che porta a termine la gravidanza dell'embrione formato a seguito di fecondazione degli ovociti dell'altra contestualizza questa condotta nell'ambito di un progetto di filiazione condiviso per cui, fin dall'inizio, non intende che adempiere con pienezza di effetti alla propria funzione genitoriale.

54 Cass., SS.UU., 8 maggio 2019, n. 12193. In commento alla decisione della Corte, *ex multis*, DOGLIOTTI, M.: “Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolgono le due madri”, *Fam. dir.*, 2019, n. 7, pp. 667 ss.; FERRANDO, G.: “Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento”, *Fam. dir.*, 2019, n.7, pp. 677 ss.; PERLINGIERI, G.: “Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata”, *Dir. succ. fam.*, 2019, n. 2, pp. 337 ss.; SALANITRO, U.: “Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità”, *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2019, n. 4, pp. 737 ss.

55 Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272.

56 Cfr. BARBA, V.: “Ordine pubblico”, cit., p. 20.

57 Corte EDU, Grande Camera, parere 10 aprile 2019, richiesta n. PI6-2018-001, con cui, richiamati i precedenti della stessa Corte, viene fissata la linea generale da seguire in materia di GPA, determinando, per un verso, che la decisione se ammetterla o meno rientra nella discrezionalità legislativa degli Stati; per l'altro, il dovere di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione nei confronti del/i genitore/i genetico e, nel superiore interesse del minore, di individuare strumenti adeguati che consentano un rapporto di filiazione anche con il/i genitore/i di intenzione “della stessa natura della trascrizione dell'atto di nascita straniero”, oltre che in modo effettivo e celere. Il parere trova da ultimo conferma in Corte EDU, sentenza 18 maggio 2021, ricorso n. 71552/17, *Valdis Fjölnisdóttir e altri contro Islanda*.

nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021 hanno ammesso l'inadeguatezza dell'a.c.p. a soddisfare l'interesse, tanto sociale quanto giuridico, del minore alla creazione di rapporti civili con il ramo della famiglia da cui discende l'adottante. Da un lato rilevando una ancora controversa interpretazione dell'art. 74 c.c.; dall'altro lo stato di incertezza che è proprio dell'istituto, in particolare in considerazione della necessaria prestazione dell'assenso e del consenso all'adozione nell'ipotesi di una sopravvenuta crisi di coppia. Si tornerà sul punto. Allo stesso tempo, però, il giudice delle leggi riscontrava la necessità di un bilanciamento tra il principio del *best interest* e il legittimo scopo, espresso all'art. 12 della l. 40/2004, di disincentivare, peraltro con sanzione penale, la pratica della GPA. E di conseguenza ammoniva il legislatore affinché, nella sede più opportuna, venisse indicata una soluzione di equilibrio tra interesse del minore da un lato e finalità sanzionatoria e preventiva dell'ordinamento dall'altro.

Nel suo immobilismo, ancora una volta, la Corte costituzionale. La sentenza 79/2022 infatti, con l'equiparazione dell'adozione ordinaria e di quella speciale quanto all'effetto di costituzione dei rapporti di parentela, può di riflesso interessare anche la questione relativa alla trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita straniero del nato da maternità surrogata. E si inserisce con apprezzabile tempismo nell'ambito della questione rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza della prima sezione della Cassazione n. 1842 del 21 gennaio 2022, ovvero se il riconoscimento di un provvedimento straniero da cui risulta la doppia paternità di un bambino nato da GPA all'estero sia contrario o meno all'ordine pubblico internazionale (o.p.i.).

Ciò in quanto il riconoscimento di effetti pieni all'a.c.p. sembra a primo impatto sufficiente a consentire il recupero dell'autorevole pronuncia di legittimità e così risolvere i connessi dubbi di costituzionalità nel senso di considerare la disciplina ex artt. 44 ss. l. ad. adeguata a tutelare il minore rispetto agli altri interessi in gioco: dignità della donna; prevenzione e sanzione dei reati. Tuttavia, in questa delicatissima ricerca di un equilibrio, che sconta inevitabilmente l'inerzia del legislatore, non si ritiene ancora possibile una soluzione definitiva proprio – ma non solo – in considerazione del limite, l'o.p.i. appunto, disposto dalla normativa di diritto internazionale privato⁵⁸.

Pur non costituendo il contenuto centrale della relativa pronuncia, le citate Sezioni Unite lo descrivevano in quanto insieme dei valori fondanti di un ordinamento in un determinato momento storico, e dunque, relazione a quello nazionale, dei principi fondamentali individuati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, nonché dal diritto vivente, dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria. Trattandosi in sostanza di un criterio di valutazione elastico il cui significato trova di volta in volta concretizzazione attingendo ai

58 Artt. 16 e 65 della l. 31 maggio 1995, n. 218.

principi dell'ordinamento giuridico, il controllo di conformità all'ordine pubblico svolge dunque la funzione di evitare che, nell'ambito del riconoscimento di un atto giuridico straniero, giudiziale o negoziale, o anche dell'applicabilità di una legge straniera, si realizzi un fallimento giuridico attraverso la lesione, anche solamente parziale, dei principi fondamentali e irrinunciabili del sistema ordinamentale⁵⁹.

Ebbene, per comprendere se e in che misura la maternità surrogata possa contrastare con l'ordine pubblico, si richiede innanzitutto di considerare tale tecnica di PMA quale è: un fenomeno estremamente eterogeneo, tanto nell'applicazione quanto nella regolazione. Si richiede, cioè, di procedere secondo una valutazione caso per caso. Che individui chi, nella coppia, ha apportato il proprio materiale genetico: se entrambi, nella coppia di sesso opposto; nessuno dei due⁶⁰; ovvero uno soltanto dei genitori intenzionali⁶¹. Nonché il ruolo della gestante, ovvero se è anche donatrice del gamete o se si è limitata a portare a termine la gravidanza a seguito della fecondazione e dell'impianto dell'ovulo di un'altra donna, una componente della coppia o una donatrice terza⁶². La natura della pratica, se commerciale o altruistica. E ancora, in generale, gli specifici requisiti previsti dalla normativa del Paese in cui è ammessa e vi si ricorre⁶³.

In questa prospettiva, che il divieto di rilevanza penale si fondi nell'ordinamento nazionale sul proposito di preservare la dignità della donna⁶⁴ e di evitarne ogni forma di mercificazione, sfruttamento e commercializzazione⁶⁵, appare poterne impedire la violazione nei casi di più pura solidarietà⁶⁶, ovvero quando la gestante sia una donna estranea oppure nota alla coppia e non ci sia alcuna finalità lucrativa, volendosi soddisfare genuinamente l'altrui desiderio di genitorialità, altrimenti

59 BARBA, V.: "Ordine pubblico", cit., pp. 23 ss.

60 In questa particolare ipotesi, invero considerata utile ad aggirare la legge sull'adozione, in considerazione del mancato consolidarsi di una situazione familiare anche solo di fatto, Cass., 26 settembre 2014, n. 24001 ha giustificato il rifiuto di riconoscimento dell'atto di nascita straniero e l'apertura del procedimento di adozione del minore. Si veda, BENANTI, C.: "La maternità è della donna che ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2015, n. 3, pp. 241 ss. Non in disaccordo con questa soluzione, purché non si leda in questo modo un rapporto sociale consolidato, SALANITRO, U.: "Maternità surrogata e ordine pubblico: la penultima tappa?", *Giur. it.*, 2022, n. 8-9, p. 1831.

61 Sulla rilevanza del rapporto genetico con uno o entrambi i genitori, LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Maternità surrogata e best interest of the child", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 12, pp. 1722 ss.

62 In quest'ultimo caso, si parla di maternità surrogata c.d. relazionale quando sussiste con la donatrice un rapporto di parentela o amicizia. Cfr. già Trib. Roma, 17 febbraio 2000, in *Fam. dir.*, 2000, n. 2, pp. 151 ss., con note di DOGLIOTTI, M. e CASSANO, G.

63 Per una ricognizione, GRASSO, A.G.: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 15 ss.

64 Artt. 2 e 3 Cost.; art. 3 Carta di Nizza; art. 21 Convenzione di Oviedo.

65 In questa direzione, specie in considerazione della necessaria tutela delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale, numerose recenti pronunce della Corte costituzionale. In particolare, le sentenze n. 272 del 2017, n. 221 del 2019, n. 33 del 2021.

66 Cfr. GRASSO, A.G.: "Per un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata", *Teoria e critica reg. soc.*, 2018, n. 2, pp. 153 ss., a sostegno della rilevanza costituzionale degli interessi della coppia che voglia accedere alla maternità surrogata come emergente a seguito di Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, sui profili di incostituzionalità della l. 40/2004.

irrealizzabile⁶⁷. Se nei limiti definiti da questi parametri è dunque possibile assicurare la tutela della donna, ponendo al centro la sua libertà di autodeterminazione, e privare di contenuto il fatto penalmente rilevante, ecco prospettarsi l'ipotesi del diretto riconoscimento della filiazione anche del genitore intenzionale non genetico e, così, il migliore perseguimento degli interessi del minore.

Il controllo di conformità all'o.p.i. può in sostanza offrire una risposta all'esigenza di bilanciare i diversi, ma non del tutto contrapposti, interessi del minore, della gestante e della collettività. D'altra parte, non ci si può però non chiedere in che modo, in effetti, la dignità della donna possa dirsi tutelata dall'ordinamento nazionale attraverso la negazione del riconoscimento dell'atto di nascita straniero, laddove il mancato accertamento dello stato di filiazione produce la sola conseguenza del sacrificio del nato, non potendo di riflesso risanare una lesione ormai sofferta⁶⁸. Dalla ricerca di un equilibrio, a onor del vero probabilmente impossibile, si arriva così alla conclusione di privilegiare l'interesse alla prevenzione e alla sanzione dei reati, al prezzo non condivisibile di rinunciare alla realizzazione del *best interest of the child*.

V. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUI LIMITI DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI.

Dell'inadeguatezza dell'a.c.p. per la costituzione del rapporto di filiazione con il genitore intenzionale non genetico, anche a seguito della certa applicazione dell'art. 74 c.c., è stato fatto in più occasioni cenno. Resta ancora da considerare la presenza di taluni fattori di criticità che sembrano necessariamente escludere questo istituto dal tracciato definito dalla Corte EDU per una tutela celere ed effettiva del minore nato da maternità surrogata. Emergono, in particolare, due ordini di motivi, strettamente connessi poiché concorrono a generare una condizione di incertezza.

In primo luogo, le tempistiche. La procedura di adozione sconta inevitabilmente i tempi non immediati della giustizia⁶⁹. In secondo luogo, i genitori. La disciplina dell'a.c.p. richiede infatti l'assenso, da un lato, del genitore genetico e il consenso, dall'altro, dell'adottante, la cui figura in questo caso coincide con quella del genitore

67 Più precisamente, la richiamata ordinanza di rimessione alle SS.UU. n. 1842/2022 puntualizza doversi tenere conto, per il riconoscimento di tale situazione, di diversi elementi, quali "[l']adesione libera e consapevole e non determinata da esigenze di ordine economico della donna alla gestazione, [la] revocabilità del consenso alla rinuncia all'instaurazione del rapporto di filiazione fino alla nascita del bambino, [la] necessità di un apporto genetico alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali, [la] valutazione in concreto degli effetti dell'eventuale diniego del riconoscimento sugli interessi in conflitto".

68 FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari", cit., pp. 12-13.

69 GRASSO, A.G.: "Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?", *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, n. 3, p. 724, riporta un dato statistico medio emergente dalle sentenze analizzate di circa un anno e mezzo che trascorre tra la presentazione del ricorso e la sentenza di adozione.no

intenzionale non genetico, al quale spetta a monte anche la presentazione della domanda. I rispettivi comportamenti trovano infatti origine nel necessario esercizio di un potere discrezionale, per cui è possibile, specie in conseguenza alla crisi della coppia, che il genitore genetico esercente la responsabilità genitoriale neghi l'assenso all'adozione⁷⁰; che l'altro la domandi proprio o, una volta presentata la domanda, non presti il proprio consenso. Allo stato, il mancato assenso risulta superabile soltanto da parte del giudice, che dovrebbe però previamente pronunciarsi, nella misura in cui "ritenga il dissenso fonte di un grave pregiudizio per il minore", sulla la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale⁷¹. Rispetto al genitore d'intenzione non ci sarebbe invece modo di superare la relativa condizione di incertezza.

In entrambi i casi, situazioni del tutto indipendenti dal minore. Da cui il rischio, tutt'altro che inverosimile, che l'istituto non realizzi la sua funzione, che resta però centrale: assicurare la realizzazione degli interessi del minore attraverso il suo inserimento in un ambiente familiare in cui possa crescere e sviluppare la propria identità personale. Il ricercato bilanciamento con altri interessi, chiaramente altrettanto meritevoli di attenzione e tutela, non può cioè tradursi in una rinuncia

70 Sul punto, LONG, J.: "Adozione in casi particolari" cit., pp. 10 ss., ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale attorno alla locuzione di "genitori esercenti la responsabilità genitoriale", giunta a limitare l'effetto preclusivo dell'adozione al solo dissenso opposto da quel genitore che effettivamente, ovvero nell'ambito di una riconoscibile vita di relazione tra genitore e figlio, ne faccia esercizio. Un potere di veto assoluto, infatti, impedirebbe al giudice di verificare quale soluzione possa in concreto realizzare gli interessi del minore. In questo senso, Cass., 21 settembre 2015, n. 18575. In continuità, Cass., 16 luglio 2018, n. 18827, secondo cui il dissenso ha efficacia preclusiva anche in mancanza della convivenza tra genitore e figlio, purché il giudice non accerti l'esistenza di "una situazione di disgregazione del contesto familiare di origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità". Tale posizione assunta dai giudici di legittimità si presenta peraltro fondata sulle considerazioni di Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 182, ove, riassume l'Autrice a p. 14, la *ratio* dell'assenso richiesto a chi esercita la [responsabilità] genitoriale veniva identificato "nel diritto individuale del genitore a non essere pregiudicato *nella relazione familiare esistente* a causa del 'turbamento' o anche solo dall'"interferenza non gradita" che dall'adozione della stessa da parte di altri potrebbero derivargli".

71 LONG, J.: "Adozione in casi particolari", cit., p. 10. Ciò in quanto, viene spiegato dalla Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 182, la necessità dell'assenso all'adozione del minore si spiega, al pari di quanto avviene ex art. 297 c.c. per l'adozione del maggiorenne, al quale questa pronuncia si riferisce, nella protezione dei "valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale [...] che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando", per cui esso potrebbe essere negato laddove si tema di ricevere un pregiudizio o di soffrire un turbamento rispetto alla propria vita di relazione con l'adottando. Evidentemente, però, se si guarda al funzionamento dell'a.c.p. in applicazione della lett. d) dell'art. 44 l. ad., la *ratio* della norma richiede una diversa considerazione, in quanto difficilmente contestualizzabile rispetto al legame con un genitore sociale non coniugato con il genitore del minore ovvero al rapporto con il nato con pratiche di PMA. In questi casi, FAVILLI, C.: "Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto", *Giur. it.*, 2022, n. 2, p. cit., pp. 319-320, sottolinea che il mancato assenso del genitore genetico "non rischia solamente di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello o quelli che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti intessuti all'interno della famiglia nella quale è cresciuto; non è in gioco un'aggiunta, insomma, ma una perdita [...]. In quest'ottica, il diritto del genitore esercente la responsabilità di decidere della sorte dei rapporti intessuti all'interno della famiglia, ed eventualmente di privare il minore di un apporto fondamentale per la crescita e lo sviluppo, [...] deve essere guidato, e eventualmente sindacato, alla luce dell'interesse del minore". In alternativa, infatti, si finirebbe per tutelare non il minore interessato dalla procedura di adozione, bensì "l'interesse del genitore biologico a escludere l'altro dalla vita del figlio e a proseguirne autonomamente la crescita e l'educazione, rinnegando l'impegno preso nei confronti dell'altro".

in partenza a seguire la prospettiva che deve guidare ogni ragionamento riferito al minore di età. La quale si riconosce, rispetto al nato, nel diritto ad avere dei genitori che, insieme alle rispettive famiglie di provenienza, se ne prendano cura nell'ambito di una relazione basata su diritti e doveri reciproci, da considerare a prescindere e dal contesto familiare (genitori di sesso opposto o dello stesso; sposati, uniti o conviventi) e dalle forme di costituzione della filiazione (procreazione naturale o medicalmente assistita), nella piena valorizzazione del rapporto tra volontà e responsabilità⁷².

E in effetti, che l'assunzione di responsabilità costituisca di per sé fondamento della filiazione è confermato espressamente anche dalla Corte costituzionale n. 272 del 2017, secondo cui "il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia, non essendo esso un valore di rilevanza costituzionale assoluto"⁷³.

In questo senso, dunque, spostare di nuovo l'attenzione sulla figura del nato, e in generale del minore, quale soggetto da tutelare è operazione centrale. Dovendosi applicare, peraltro nel senso indicato dalla legge stessa, la prospettiva della genitorialità fondata non sullo stato della coppia ma sulla filiazione. Con la riforma del 2012, quello giuridico di figlio si rende infatti autonomo e indipendente rispetto allo *status familiae*, per ciò assumendo il rapporto di filiazione un significato proprio ed intimo, slegato dallo stato del genitore⁷⁴. L'impostazione da seguire è mutata radicalmente, e così richiede di essere applicata: il figlio acquista il diritto fondamentale allo *status filiationis*, non tanto nell'ottica di una condizione sociale quale persona (figlio) all'interno di un contesto (famiglia unita o meno

72 Nettamente in questo senso, App. Trento, 23 febbraio 2017, in *Corr. giur.*, 2017, n. 7, pp. 935 ss., con nota di Tuo, C.E. L'ordinanza della Corte affermava che la mancanza di un legame genetico tra i minori nati con maternità surrogata e uno dei padri non fosse di ostacolo al riconoscimento di efficacia al provvedimento straniero che accertava la genitorialità di entrambi i componenti della coppia omogenitoriale. Ciò in quanto si esclude che l'ordinamento italiano riconosca un unico modello di genitorialità, ovvero quello formato sul legame biologico tra genitore e figlio, rilevando piuttosto la centralità della famiglia fondata sulla responsabilità manifestata nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato indipendentemente dal dato genetico. Per una ricostruzione, LONGO, F.: "Le 'due madri' e il rapporto biologico", *Fam. dir.*, 2018, n. 1, pp. 9 ss.

73 GORGONI, A.: "Il rapporto di filiazione", in AA.VV.: *Diritto civile minorile* (a cura di A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA), ESI, Napoli, 2022, p. 83, che ravvisa anche diversi indici normativi che depongono in tal senso: la disciplina dell'adozione; la parziale legittimità della procreazione eterologa a seguito di Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162; la previsione del diritto del minore alla continuità affettiva (l. 19 ottobre 2015, n. 173); l'azione di disconoscimento della paternità (art 244 c.c.); l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).

74 BIANCA, M.: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3, pp. 507 ss. PALMERI, G.: "Rapporti con i figli", cit., p. 93, ricorda in questo senso come i diritti e i doveri discendenti dalla relazione genitoriale trovino esclusivo fondamento nel legame verticale genitore-figlio, indipendente da qualsiasi tipo di legame possa esserci o non esserci tra i genitori. A favore dell'assoluta eguaglianza tra i figli, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo coniugale che leghi i genitori, si era già da tempo espressa la giurisprudenza europea: in particolare, Corte EDU, sentenza 1 febbraio 2000, ricorso n. 34406/97, *Mazurek contro Francia*, a seguito della quale il legislatore francese era intervenuto con la legge n. 1135 del 3 dicembre 2001, che ha permesso il superamento delle residue differenze di stato tra i figli ancora vigenti nel proprio ordinamento, in particolare relativamente alle diverse quote ereditarie spettanti ai figli naturali e ai figli legittimi, giudicate dalla Corte contrarie agli artt. 8 e 14 CEDU.

in matrimonio), bensì di una condizione di persona umana (in quanto tale), che può cedere solo ed esclusivamente di fronte a un concreto accertamento di un interesse contrario a che ciò accada⁷⁵. E non alla mera discrezionalità del genitore intenzionale.

Ne discende che, nel momento in cui i limiti insiti nell'a.c.p. gli attribuiscono una posizione di vantaggio tale da renderlo in sostanza libero di decidere se e quando, in concreto, assumere tale ruolo⁷⁶, risulta insostenibile individuare in questo istituto un adeguato bilanciamento tra interessi di tutela del minore, da un lato, e di dignità della donna e prevenzione e sanzione dei reati, dall'altro. Anche in quanto, a ben vedere, la disciplina dell'a.c.p. interviene rispetto alle peculiari condizioni di cui all'art. 44 l. ad. in funzione di ampliare le tutele con l'aggiunta di legami nuovi rispetto ad una famiglia di cui si fa già parte⁷⁷. Che nel caso di filiazione da GPA, però, manca: qui, la famiglia genetica del nato e quella (potenzialmente) adottiva, coincidono in forza di un originario e comune progetto di genitorialità⁷⁸.

La negazione del riconoscimento della filiazione accertata all'estero, pure nel fine ultimo di preservare tali ulteriori interessi, personali e collettivi, finisce per essere una soluzione che incide in modo del tutto sproporzionato sul minore. Legarne la tutela all'insuperabile incertezza del procedimento adottivo significa inevitabilmente accettare il rischio della lesione del diritto del minore, che sorge per il solo fatto della nascita, alla costituzione di un rapporto di filiazione che dia sostanza alla sua identità e dignità di persona, in quanto tale da garantire a tutti i figli in modo eguale, prescindendo da qualsiasi considerazione legata alla loro origine. In ciò, il riconoscimento diretto dell'intenzione alla genitorialità, peraltro

75 IADECOLA, A.M.: "Il principio di unificazione dello status di figlio", cit., p. 831. Nel senso che l'applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale nella parificazione dello stato di figlio non debba significare impedire la diversificazione dei modi di instaurazione del rapporto di filiazione, in particolare con riferimento alla fecondazione artificiale, BIANCA, M.: "L'unicità dello stato di figlio", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015, pp. 13 ss. Cfr. anche CARBONE, V.: "Riforma della famiglia: considerazioni introduttive", *Fam. dir.*, 2013, n. 3, pp. 226 ss., secondo cui se uno status si riferisce tanto alla posizione giuridica del soggetto rispetto a un certo contesto quanto all'insieme delle prerogative giuridicamente rilevanti che a tale posizione conseguono, delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive legate alla filiazione non può che essere titolare ciascun figlio in quanto tale, senza che possa ammettersi alcuna distinzione.

76 SALANITRO, U.: "Maternità surrogata", cit., p. 1830.

77 Ed è per questo che, come sottolineato da LONG, J.: "Adozione in casi particolari" cit., p. 13, "è nell'interesse del minore che il modello di plurigenitorialità che questo tipo di adozione realizza abbia luogo nell'accordo tra le diverse 'genitorialità' presenti". Di contro, nella filiazione per PMA non si esce dai binari della genitorialità di coppia nella misura in cui l'accordo che consente la costituzione dello stato di figlio del minore non coinvolge altri che i due genitori intenzionali.

78 SALANITRO, U.: "Ripensando l'adozione particolare, tra limiti funzionali e integrazione analogica", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, n. 16 bis, p. 1543, spiega come l'idea di modellare la disciplina della filiazione per PMA sulla disciplina dell'adozione abbia avuto successo "solo perché, da un punto di vista fattuale, l'adozione ha rappresentato il modello tradizionale di costituzione del rapporto genitoriale in assenza di legame genetico [...]. Ma la similitudine resta sul piano del fatto e non può essere efficacemente trasposta in diritto".

già necessariamente manifestata nel ricorso alla GPA⁷⁹, non può che rappresentare la soluzione più adatta allo scopo.

⁷⁹ Sulla funzione del consenso si veda la riflessione di VENUTI, M.C.: "Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente", *GenIUS*, 2018, n. 1, pp. 85 ss.

BIBLIOGRAFIA

BALLARANI, G.: "Brevi note sulle valutazioni dello stato di abbandono del minore ai fini della dichiarazione di adottabilità", *Dir. fam. pers.*, 2006, n. 1.

BALLARANI, G., SIRENA, P.: "Il diritto dei figli di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti nel quadro del superiore interesse del minore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3.

BARBA, V.: "Variazioni critiche sull'art. 300 c.c.", *Fam. pers. succ.*, 2008, n. 6.

BARBA, V.: "Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019", *GenIUS*, 2019, n. 2.

BARBA, V.: "Tecniche procreative, genitorialità e interesse del minore", in AA.VV.: *Diritto civile minorile* (a cura di A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA), ESI, Napoli, 2022.

BASINI, G.F.: "Lo stato di figlio", in AA.VV.: *La filiazione e l'adozione*, nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da G. BONILINI, Utet, Milanofiori Assago (MI), 2016.

BATTELLI, E.: "I diritti dei minori nell'ordinamento italiano, europeo e internazionale", in AA.VV.: *Diritto privato delle persone minori di età* (a cura di E. BATTELLI), Giappichelli, Torino, 2021.

BATTELLI, E.: "Minori e relazioni familiari", in AA.VV.: *Diritto privato delle persone minori di età* (a cura di E. BATTELLI), Giappichelli, Torino, 2021.

BATTELLI, E.: "Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU", *Dir. fam. pers.*, 2021, n. 2.

BELLELLI, A.: "I doveri dei genitori e i doveri dei figli nell'evoluzione legislativa", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015.

BELLELLI, A.: "La filiazione nella coppia omosessuale", in AA.VV.: *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. CUFFARO), in *Giur. it.*, 2016.

BENANTI, C.: "La maternità è della donna che ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2015, n. 3.

BESSONE, M., FERRANDO, G.: "Minori e maggiori di età (adozione dei)", in *Novissimo dig. it.*, app. V, Utet, Torino, 1984.

BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, n. 1.

BIANCA, M.: "L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012", *Giust. civ.*, 2013, n. 5-6.

BIANCA, M.: "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3.

BIANCA, M.: "L'unicità dello stato di figlio", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015.

CALDERAI, V.: "Modi di costituzione del rapporto di filiazione e ordine pubblico internazionale", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 7-8.

CALDERAI, V.: "Ordine pubblico internazionale e *drittwirkung* dei diritti dell'infanzia", *Riv. dir. civ.*, 2022, n. 3.

CARBONE, V.: "Riforma della famiglia: considerazioni introduttive", *Fam. dir.*, 2013, n. 3.

CARLINI, G.: "Adozione 'nei casi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo' (art. 44 lett. c. l. 4 maggio 1983 n. 184)", *Giur. merito*, 1984, n. 2.

CHIRICALLO, N.: "Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma", *Familia*, 2022.

CINQUE, M.: "Profili successori nella riforma della filiazione", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2013, n. 2.

CINQUE, M.: "La continuità affettiva nella legge n. 184/1983 e la posizione dei 'parenti sociali'", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2016, n. 5.

CINQUE, M.: "Adozione in casi particolari: parentela tra 'fratelli acquisiti'?", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2021, n. 1.

DOGLIOTTI, M.: "Famiglia (dimensioni della)", in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., Utet*, Torino, 2019.

DOGLIOTTI, M.: "Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri", *Fam. dir.*, 2019, n. 7.

DOSSETTI, M.: "Dopo la riforma della filiazione", *Fam. dir.*, 2015, n. 10.

DOSSETTI, M.: "L'unicità dello stato di figlio e i modi diversi di accertamento dello status", in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI: *La nuova filiazione*, Zanichelli, Bologna, 2017.

FAVILLI, C.: "Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto", *Giur. it.*, 2022, n. 2.

FERRANDO, G.: *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2015.

FERRANDO, G.: "L'adozione in casi particolari alla luce della più recente giurisprudenza", *Dir. succ. e fam.*, 2017, n. 1.

FERRANDO, G.: "A Milano l'adozione del figlio del *partner* non si può fare", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 2.

FERRANDO, G.: "Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento", *Fam. dir.*, 2019, n. 7.

FERRANDO, G.: "Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?", *Questione Giustizia*, 2022.

GIACOBBE, E.: "Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma 'Bianca'", *Dir. fam. pers.*, 2014, n. 2.

GIORGI, G.: "Adozione in casi particolari e rapporti familiari di fatto: l'interesse concreto del minore", *Corr. giur.*, 2018, n. 11.

GORGONI, A.: "Il rapporto di filiazione", in AA.VV.: *Diritto civile minorile* (a cura di A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA), ESI, Napoli, 2022.

GRASSO, A.G.: "Per un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata", *Teoria e critica reg. soc.*, 2018, n. 2.

GRASSO, A.G.: "Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?", *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, n. 3.

GRASSO, A.G.: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino, 2022.

GROSSI, P.: "Sull'odierna fattualità del diritto", *Giust. civ.*, 2014, n. 1.

IADECOLA, A.M.: "Il principio di unificazione dello status di figlio", *Dir. fam. pers.*, 2014, n. 1.

LENTI, L.: "La sedicente riforma della filiazione", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2013, n. 4.

LENTI, L.: "L'adozione", in AA.VV.: *Il nuovo diritto della filiazione* (a cura di L. LENTI, M. MANTOVANI), nel *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2019.

LIPARI, N.: *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2013.

LONG, J.: "L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2015, n. 2.

LONG, J.: "Adozione in casi particolari e dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2019, n. 1.

LONG, J.: "Il triangolo dell'adozione", in AA.VV.: *Relazioni, Famiglie, Società* (a cura di B. AGOSTINELLI, V. CUFFARO), Giappichelli, Torino, 2020.

LONGO, F.: "Le 'due madri' e il rapporto biologico", *Fam. dir.*, 2018, n. 1.

LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Maternità surrogata e *best interest of the child*", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2017, n. 12.

MANTOVANI, M.: "La filiazione legittima e naturale", in AA.VV.: *Filiazione* (a cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI), nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2012.

MARELLA, M.R.: "Adozione", in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. I*, Utet, Torino, 2000.

MESSINETTI, D.: "Diritti della famiglia e identità della persona", *Riv. dir. civ.*, 2005, n. 2.

MONTECCHIARI, T.: "Adozione 'mite': una forma diversa di adozione dei minori od un affidamento senza termine?", *Dir. fam. pers.*, 2013, n. 4.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari", *Fam. dir.*, 2013, n. 8-9.

PALMERI, G.: "Rapporti con i figli", in AA.VV.: *Legami di coppia e modelli familiari* (a cura di G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO), nel *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme* diretto da P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2019.

PANE, R.: *Le adozioni tra innovazioni e dogmi*, ESI, Napoli, 2003.

PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Dir. succ. fam.*, 2019, n. 2.

PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, n. 1.

RESCIGNO, P.: "La comunità familiare come formazione sociale", in *Ib: Matrimonio e famiglia*, Giappichelli, Torino, 2000.

ROSSI CARLEO, L.: "Status e contratto nel mosaico della famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2016, n. 1.

SALANITRO, U.: "Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2019, n. 4.

SALANITRO, U.: "L'ordine pubblico dopo le Sezioni Unite: la Prima Sezione si smarca... e apre alla maternità surrogata", *Corr. giur.*, 2020, n. 7.

SALANITRO, U.: "Ripensando l'adozione particolare, tra limiti funzionali e integrazione analogica", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, n. 16 bis.

SALANITRO, U.: "Maternità surrogata e ordine pubblico: la penultima tappa?", *Giur. it.*, 2022, n. 8-9.

SCALISI, V.: "Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»", *Riv. dir. civ.*, 2013, n. 5.

SESTA, M.: "L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari", *Fam. dir.*, 2013, n. 3.

SESTA, M.: "La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare", *Fam. dir.*, 2016, n. 10.

SESTA, M.: "Unione civile e convivenze: dall'unicità alla pluralità dei legami di coppia", in AA.VV.: *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge* (a cura di P. RESCIGNO, V. CUFFARO), in *Giur. it.*, 2016.

THIENE, A.: "La Cassazione difende con fermezza il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia", *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2020, n. 3.

TUCCARI, E.: "L'adozione non può essere sempre «mite»", in AA.VV.: *I nuovi orientamenti della Cassazione Civile* (a cura di C. GRANELLI), Giuffrè, Milano, 2020.

VELLETTI, M.: "La nuova nozione di parentela", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, n. 3.

VELLETTI, M.: "La parentela a seguito della riforma (art. 74 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 219/2012)", in AA.VV.: *La riforma della filiazione* (a cura di C.M. BIANCA), Cedam, Padova, 2015.

VENDITTI, P.: "Stato di abbandono ed interesse del minore nel procedimento di adozione", *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, n. 3.

VENUTI, M.C.: "Procreazione medicalmente assistita: il consenso alle tecniche di pma e la responsabilità genitoriale di single, conviventi e parti unite civilmente", *GenUS*, 2018, n. 1.

ZATTI, P.: "*Familia, familiae* – Declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2022, n. 1.